

che alla mia proposta ha contrapposto il presidente della Commissione. Potrà allora forse adottarsi una soluzione, che meglio concilii gli interessi dell'agricoltura colle considerazioni da cui il Governo e la Commissione sono stati indotti a respingere il mio emendamento. Il quale per conseguenza io ritiro.

Presidente. L'onorevole Di San Giuliano non insistendo, pongo a partito l'articolo 25. Chi è di avviso di approvarlo si compiacca di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 26. Quando gli amministratori abbiano recato all'amministrazione un danno economico del quale sieno ai termini del diritto comune tenuti al risarcimento, la Giunta provinciale, d'ufficio o sopra richiesta del prefetto, procederà, in via amministrativa, alla liquidazione, almeno approssimativa del danno, dichiarando quali amministratori ne siano responsabili, se solidalmente, ed in qual misura.

“ Tale liquidazione produce gli effetti indicati nell'articolo 1970 del Codice civile e costituisce titolo a chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori.

“ Le deliberazioni della Giunta non pregiudicano le ragioni che possano definitivamente spettare all'amministrazione od agli amministratori.

“ Per le cause di responsabilità degli amministratori è mantenuta la giurisdizione ordinaria, salvi i casi seguenti:

a) ch'essi abbiano ordinato spese o contratto impegni senz'autorizzazione;

b) che abbiano indebitamente assunto maneggio di danaro o valori.

“ In questi casi sono parificati agli agenti contabili, e sopra la responsabilità loro pronunciano la Giunta amministrativa e la Corte dei conti nello esame e giudizio sui conti. ”

L'onorevole Fani ha facoltà di parlare.

Fani. Su quest'articolo io mi sono permesso di presentare un emendamento, perchè mi hanno allarmato le conseguenze gravi, che, per la responsabilità sanzionata con questa disposizione di legge, potrebbero derivare agli amministratori onesti ed abili.

Questo tema importante e grave della responsabilità, è un argomento che si può designare tra i rilevanti della legge che stiamo discutendo.

Il progetto ministeriale disponeva senz'altro la responsabilità solidale degli amministratori; la Commissione ha modificato in meglio questa san-

zione della responsabilità; la Commissione però si è preoccupata soltanto del caso in cui amministratori o inetti o tristi, abbiano per avventura potuto compromettere le sostanze patrimoniali dell'ente ed ha fatto bene; ma a me pare che la Camera debba preoccuparsi altresì degli amministratori onesti ed abili, i quali per la tirannia eventuale di una maggioranza, abbiano dovuto soggiacere ad una deliberazione che si converte in un danno per la Congregazione di carità o per l'Opera pia.

La legge dice all'amministratore o triste od inetto: io ti denunzio alla Giunta provinciale amministrativa; la Giunta esamina il danno che tu hai arrecato; liquida il danno.

Io richiamo l'attenzione della Camera sulle conseguenze di queste liquidazioni, nei modi come sono proposte dalla legge.

Questa liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo; e, per questa liquidazione (così è detto nel progetto della Commissione), può l'amministratore vedersi iscritta una ipoteca sui propri beni o può anche ricorrersi, contro di lui, alla grave misura del sequestro preventivo. Non è equivoca, in questo, la proposta di legge, là dove dice così:

“ Tale liquidazione produce gli effetti indicati nell'articolo 1970 del Codice civile o costituisce titolo a chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori. ”

Ora, finchè noi ci troviamo dinanzi ad amministratori che hanno o per colpa o per dolo abusato, si comprende bene che non vi è sanzione penale che basti, pur di reintegrare il patrimonio dell'ente, eventualmente compromesso; ma quando ci troviamo dinanzi ad amministratori (e giova la presunzione che sia per tutti così) onesti ed abili, i quali hanno dovuto soggiacere alle deliberazioni di una maggioranza, pur contrastando, nel momento in cui si discuteva il grave tema, quello che la maggioranza voleva, ma non ci deve essere un modo di salvezza per questi? Ma debbono essere essi esposti al pericolo della liquidazione, da farsi dalla Giunta amministrativa, e così alla formazione di un titolo che può esporli ad una iscrizione ipotecaria e ad un sequestro preventivo? Credo che sì; e credo che se è bene che la legge si preoccupi del caso degli inetti o tristi, debba anche preoccuparsi dei galantuomini.

Ora, a questo, se io non m'inganno e se non è audacia soverchia la mia, mi pare che risponda l'emendamento che ho presentato al secondo ca-